



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 475 del 15/09/2025

Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio e della plastica monouso. Promozione del riuso e dell'economia circolare

Firmato da: Gennaro Saiello; Michele Cammarano; Vincenzo Ciampi



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

**Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio e della plastica monouso.
Promozione del riuso e dell'economia circolare**

A iniziativa dei Consiglieri

Gennaro Saiello

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Promozione di punti vendita di prodotti sfusi o alla spina)

Art. 4 (Case dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina)

Art. 5 (Farm delivery e filiera corta)

Art. 6 (Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso nelle attività aperte al pubblico)

Art. 7 (Divieto di dispersione volontaria di oggetti aerostatici e decorativi)

Art. 8 (Clausola valutativa e monitoraggio)

Art. 9 (Norma finanziaria)

Art. 10 (Abrogazioni)

Art. 11 (Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in coerenza con la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di economia circolare e gestione sostenibile dei rifiuti, riconosce il valore del consumo responsabile, della riduzione degli sprechi e della scelta consapevole dei cittadini come strumenti di tutela ambientale e di benessere collettivo.
2. La Regione, assumendo come riferimento il Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare, approvato dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 2021, e in coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), orienta le proprie politiche alla riduzione a monte dei rifiuti di imballaggio, al riuso e alla valorizzazione dei materiali, alla diffusione di pratiche di produzione e distribuzione che allunghino il ciclo di vita dei beni.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione sostiene e incentiva modalità di acquisto e vendita che riducano l'impiego di imballaggi monouso, valorizzino il ruolo delle filiere locali e dei prodotti a chilometro zero, promuovano la filiera corta e il contatto diretto tra produttore e consumatore, con effetti positivi sulla riduzione dei costi ambientali, economici e sociali connessi alla gestione dei rifiuti.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) “angoli verdi” o “green corner”: spazi dedicati all’interno di esercizi commerciali destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, dotati di appositi dispenser, contenitori e sistemi di ricarica (refill) conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti;
- b) “case dell’acqua”: impianti pubblici collegati alla rete idrica, installati in spazi o aree urbane accessibili, che erogano acqua naturale o gasata, refrigerata o meno, eventualmente sottoposta a trattamenti di affinamento e filtrazione, al fine di sostituire l’utilizzo di bottiglie monouso;
- c) “distribuzione diretta in cassetta” o “farm delivery”: modalità di approvvigionamento, anche su abbonamento, che consente l’acquisto periodico di prodotti agricoli e alimentari da parte di famiglie e comunità direttamente presso produttori o associazioni di produttori locali, con utilizzo di cassette o contenitori riutilizzabili e con priorità per prodotti stagionali, biologici e a chilometro zero;
- d) “erogatori di acqua alla spina”: apparecchiature installate all’interno di edifici pubblici – quali scuole, università, ospedali, uffici e strutture sanitarie – destinate alla distribuzione di acqua di rete trattata, naturale o gassata, in alternativa alla somministrazione tramite contenitori monouso;
- e) “prodotti sfusi” o “prodotti alla spina”: beni alimentari e non alimentari messi in vendita senza imballaggi primari e secondari, o confezionati direttamente al momento della vendita su richiesta del consumatore; le informazioni obbligatorie devono essere rese disponibili mediante etichette applicate al contenitore utilizzato o con cartelli chiaramente visibili nei reparti di esposizione;
- f) “refill” o “ricarica”: sistema di distribuzione che consente al consumatore di riutilizzare lo stesso contenitore per più acquisti successivi, riducendo la necessità di nuovi imballaggi. Il refill può avvenire mediante dispenser, distributori alla spina, punti di vendita di prodotti sfusi o attraverso l’impiego di confezioni di ricarica a minor impatto ambientale;
- g) “soluzione plastic free”: modalità di produzione, distribuzione o consumo che elimina o riduce in modo significativo l’impiego di plastica monouso, sostituendola con materiali riutilizzabili, compostabili riutilizzabili e, ove non possibile, compostabili conformi alla norma EN 13432 certificati, ovvero con sistemi di riuso, refill o vuoto a rendere, garantendo in ogni caso il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.
- h) “vuoto a rendere” o “sistema cauzionale”: modello di vendita che prevede la restituzione di contenitori riutilizzabili da parte del consumatore al fine del loro riutilizzo, accompagnata da cauzione o incentivo economico, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di imballaggi monouso.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Promozione di punti vendita di prodotti sfusi o alla spina)

1. La Regione Campania promuove la vendita di prodotti sfusi o alla spina, sia attraverso l'apertura di nuovi esercizi dedicati, sia mediante l'introduzione di spazi appositi ("angoli verdi") in attività commerciali già esistenti.
2. La Regione, nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato, sostiene con contributi economici l'apertura di negozi di prodotti sfusi o alla spina e la realizzazione di "angoli verdi" all'interno di punti vendita già attivi.
3. Gli esercizi che avviano tali attività devono garantire il rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, la corretta informazione al consumatore su origine e qualità dei prodotti, nonché l'impiego esclusivo di contenitori riutilizzabili conformi alla normativa in materia di materiali a contatto con alimenti. È consentito l'utilizzo di contenitori propri del cliente, purché idonei e igienicamente adeguati.
4. La Regione predispose un registro e una mappa interattiva dei punti vendita sfusi e alla spina presenti sul territorio, attribuisce loro un marchio identificativo e ne promuove la diffusione.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta una deliberazione con la quale definisce in maniera puntuale:
 - a) i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso ai contributi, i criteri di priorità e i limiti di spesa per singolo beneficiario;
 - b) l'elenco delle spese ammissibili, comprensive di interventi strutturali, acquisto di attrezzature e strumenti, comunicazione e promozione;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di istruttoria, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi;
 - d) i sistemi di verifica e di controllo sull'utilizzo corretto delle risorse e le cause di revoca e di recupero delle somme erogate;
 - e) i criteri e le modalità di mappatura regionale dei punti vendita sfusi e alla spina;
 - f) le caratteristiche grafiche e di utilizzo del marchio regionale, nonché le regole per la sua concessione, gestione e revoca in caso di inadempimento da parte dei soggetti autorizzati.
6. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria, promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione volte ad evidenziare i benefici ambientali ed economici della vendita e dell'acquisto di prodotti sfusi o alla spina.
7. I Comuni, con proprio regolamento, possono riconoscere agevolazioni sulla tariffa rifiuti (TARI) a favore delle imprese commerciali, artigianali e della ristorazione che allestiscono reparti o spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, ovvero che esercitano l'attività esclusivamente con tale modalità, al fine di incentivare la riduzione degli imballaggi monouso.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 4

(Case dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina)

1. Al fine di ridurre l'impiego di bottiglie in plastica monouso e l'impatto ambientale connesso alla produzione, al trasporto e allo smaltimento degli imballaggi, la Regione Campania promuove l'installazione di case dell'acqua in spazi pubblici e di erogatori di acqua alla spina all'interno di edifici pubblici, favorendo l'utilizzo di contenitori riutilizzabili o biodegradabili. Le iniziative sono accompagnate da campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui benefici ambientali, economici e sanitari derivanti dal consumo di acqua di rete.
2. Le misure previste dal presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché alla disciplina relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e alla sicurezza alimentare.
3. La Regione sostiene, mediante l'assegnazione di contributi economici, le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale che provvedono all'installazione di erogatori di acqua alla spina all'interno delle proprie sedi, comprese mense e strutture di servizio, al fine di sostituire l'utilizzo di acqua confezionata in contenitori monouso.
4. La Regione riconosce altresì contributi ai Comuni che installano case dell'acqua sul proprio territorio, favorendone la diffusione capillare e l'accessibilità per i cittadini.
5. I Comuni e le amministrazioni beneficiarie accompagnano l'attivazione e la gestione degli impianti con programmi di educazione ambientale, informazione alla popolazione e attività di monitoraggio sulla qualità delle acque erogate, assicurando manutenzione periodica e trasparenza dei dati relativi ai controlli effettuati.
6. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, definisce con apposita deliberazione:
 - a) i requisiti tecnici e qualitativi che devono possedere i progetti di installazione;
 - b) le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione;
 - c) l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le spese ammissibili, comprese quelle per installazione, manutenzione iniziale, informazione ai cittadini e adeguamento degli spazi;
 - d) le procedure di istruttoria, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi;
 - e) i sistemi di verifica e controllo sull'utilizzo delle risorse, nonché le cause di revoca e le modalità di recupero delle somme in caso di inadempimento.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 5

(Farm delivery e filiera corta)

1. La Regione Campania promuove e sostiene, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato e delle disposizioni di settore, iniziative di consegna diretta di prodotti agricoli e alimentari dal produttore al consumatore (“farm delivery”), con l’obiettivo di ridurre gli scarti derivanti dagli imballaggi, favorire il contatto diretto tra chi produce e chi acquista e valorizzare le produzioni locali, biologiche, stagionali e a chilometro zero.
2. Le attività di farm delivery devono essere realizzate nel pieno rispetto della disciplina igienico-sanitaria e delle norme sulla produzione, commercializzazione, etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari. Gli operatori sono tenuti a fornire al consumatore informazioni chiare e complete circa l’origine, la qualità e le caratteristiche dei prodotti offerti, con particolare attenzione alla trasparenza dei prezzi e alla valorizzazione delle produzioni di qualità.
3. La distribuzione deve privilegiare l’utilizzo di cassette o contenitori riutilizzabili, prevedendone il recupero integrale da parte del produttore o dell’organizzazione responsabile della consegna, così da evitare la produzione di rifiuti da imballaggio.
4. La Regione può concedere contributi economici finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di tali iniziative, destinati in particolare a:
 - a) spese per la logistica e l’organizzazione del servizio di consegna;
 - b) acquisto di contenitori e imballaggi riutilizzabili o biodegradabili;
 - c) realizzazione di piattaforme digitali per la gestione degli ordini e delle consegne;
 - d) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai consumatori;
 - e) progetti che favoriscono l’inserimento lavorativo attraverso il coinvolgimento di cooperative sociali.
5. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, definisce con deliberazione:
 - a) i criteri e le condizioni di accesso ai contributi;
 - b) i soggetti beneficiari e le priorità di finanziamento;
 - c) le spese ammissibili e l’ammontare massimo concedibile;
 - d) le modalità di presentazione, istruttoria, concessione ed erogazione delle domande;
 - e) i sistemi di controllo sull’utilizzo corretto delle risorse e le cause di revoca e recupero delle somme erogate.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 6

(Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso nelle attività aperte al pubblico)

1. Su tutto il territorio regionale, negli eventi e nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse quelle di carattere fieristico, culturale, sportivo, ricreativo e di comunicazione, è vietato l'utilizzo e la distribuzione di stoviglie, contenitori e accessori in plastica monouso, quali bicchieri, piatti, posate, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini e articoli simili.
2. Nei parchi, nelle aree naturali protette e nelle riserve regionali è vietato l'impiego di prodotti in plastica monouso per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Nelle sedi e negli uffici della Regione Campania, degli enti strumentali e degli enti vigilati, è vietato l'utilizzo di prodotti in plastica monouso. Sono obbligatori l'impiego di articoli riutilizzabili e, ove non possibile, di materiali compostabili certificati conformi alla normativa europea e nazionale vigente.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti strumentali adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani interni di riduzione dei rifiuti, che prevedano:
 - a) l'eliminazione progressiva degli articoli monouso;
 - b) la sostituzione con alternative riutilizzabili o compostabili;
 - c) l'installazione di erogatori di acqua filtrata o affinata;
 - d) sistemi di monitoraggio annuale con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale.
5. Le mense scolastiche, universitarie, ospedaliere e aziendali gestite da enti pubblici o in regime di concessione pubblica adottano soluzioni plastic free, privilegiando stoviglie riutilizzabili e sistemi di vuoto a rendere o cauzionali, entro il rinnovo dei contratti di concessione in essere.
6. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, agli studenti e ai partecipanti a eventi patrocinati o finanziati, evidenziando i vantaggi ambientali ed economici della riduzione della plastica monouso e le alternative sostenibili.
7. L'inosservanza dei divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000. Le somme introitate sono destinate al bilancio del Comune nel cui territorio è accertata la violazione, con vincolo di destinazione al finanziamento di attività di riduzione dei rifiuti e campagne educative ambientali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 7

(Divieto di dispersione volontaria di oggetti aerostatici e decorativi)

1. Al fine di prevenire la dispersione di rifiuti plastici e microplastici nell'ambiente, è vietato, su tutto il territorio della Regione Campania, liberare o disperdere volontariamente, anche in occasione di manifestazioni pubbliche o private:
 - a) palloncini gonfiati ad aria o gas, anche se dichiarati biodegradabili;
 - b) lanterne volanti, comunemente dette "lanterne cinesi";
 - c) coriandoli, nastri, filamenti e altri materiali plastici o non biodegradabili suscettibili di dispersione incontrollata;
 - d) ulteriori oggetti aerostatici o decorativi individuati con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000. Le somme introitate sono destinate al bilancio del Comune nel cui territorio è accertata la violazione, con vincolo di destinazione al finanziamento di attività di riduzione dei rifiuti e campagne educative ambientali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 8

(Clausola valutativa e monitoraggio)

1. Il Consiglio regionale vigila sull'attuazione della presente legge e ne verifica i risultati, al fine di garantire l'efficacia delle misure adottate e l'eventuale adeguamento degli strumenti normativi.
2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione dettagliata che indichi almeno i seguenti elementi:
 - a) le tipologie di progetti e interventi attivati e il relativo stato di avanzamento;
 - b) le risorse finanziarie stanziata e quelle effettivamente erogate, con indicazione dei beneficiari suddivisi per categorie (enti locali, esercizi commerciali, associazioni, imprese, ecc.);
 - c) gli effetti stimati e misurati in termini di riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio e di plastica monouso, anche attraverso indicatori quantitativi e qualitativi;
 - d) le principali difficoltà riscontrate nell'attuazione della legge e le eventuali proposte di miglioramento;
 - e) il grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali nelle iniziative sostenute.
3. La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte avvalendosi esclusivamente delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 200.000,00 sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti), per ogni singola annualità del bilancio di previsione 2025-2027, per un importo complessivo nel triennio di euro 600.000,00, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite per ciascuna annualità:
 - a) euro 90.000,00 per il sostegno agli interventi di promozione e diffusione della vendita di prodotti sfusi o alla spina, di cui all'articolo 3;
 - b) euro 70.000,00 per il finanziamento dei contributi destinati all'installazione di case dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina negli edifici pubblici, di cui all'articolo 4;
 - c) euro 40.000,00 per il sostegno delle iniziative di Farm Delivery e distribuzione in cassetta, di cui all'articolo 5.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26 (Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e modifiche legislative). Resta fermo l'articolo 3 della medesima legge, recante modifiche e integrazioni di altre leggi regionali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.